



COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA
Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PORTI

**Disciplinare uniforme per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con
finalità turistiche ricreative e/o sportive**
(Approvato con Determinazione n. 159 del 08.04.2025)

Premessa.

1. Il presente disciplinare regola le procedure di gara per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative (compresi i punti d'ormeggio) e sportive, ubicate nel territorio del Comune di Ponza.
2. In applicazione del principio di pubblicità adeguata, nonché di proporzionalità/ragionevolezza dell'azione amministrativa, nel presente disciplinare di gara sono previste semplificazioni per gli assentimenti concessori concernenti lo svolgimento di attività esclusivamente sportive, e per gli assentimenti concessori aventi una rilevanza di carattere prettamente locale.

*

**Disciplina uniforme delle procedure di gara
conseguenti alla presentazione di istanze concessorie provenienti dal mercato e/o ai bandi
promossi ad iniziativa dell'Amministrazione.**

A. Requisiti di partecipazione

1. Per la partecipazione alle procedure di gara per il rilascio delle concessioni demaniali marittime finalizzate allo svolgimento di attività turistico ricreative e/o sportive e per lo svolgimento di attività commerciali/imprenditoriali, è richiesta l'iscrizione presso le camere di commercio per la specifica attività da svolgersi sull'area demaniale.

Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale.

2. Per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di attività sportive, è richiesto che il richiedente sia una federazione sportiva, un ente di promozione sportiva (anche paraolimpico), una associazione e/o una società sportiva dilettantistica costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 36/2021, iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.lgs. n. 39/2021.

*



B. Cause di esclusione

1. Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di evidenza pubblica:
 - a) il mancato possesso dei requisiti di partecipazione in precedenza indicati al punto A) del presente disciplinare;
 - b) il mancato possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023;
 - c) l'essere stato dichiarato decaduto da una concessione demaniale marittima con provvedimento divenuto inoppugnabile;
 - d) la presentazione di istanze prive delle indicazioni richieste a pena d'inammissibilità;
 - e) la mancata presentazione degli allegati all'istanza concessoria indicati come obbligatori nel presente disciplinare, e/o la mancata produzione dei progetti e documenti indicati come obbligatori nel presente disciplinare;
 - f) il partecipare in via diretta o indiretta a più di due procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative o sportive, ubicate nel territorio del Comune di Ponza. Si precisa che detta causa di esclusione opera per tutte le procedure per cui è proposta istanza.

*

C. Istanze di partecipazione alla gara

1. La concessione verrà rilasciata al richiedente che avrà presentato l'offerta più meritevole qualitativamente in base ai criteri e ai sottocriteri allegati al presente disciplinare **Allegato A**.

In ipotesi di istanze concorrenti, a parità di punteggio valutativo a seguito dell'esame dell'offerta tecnica, per l'assegnazione della concessione si procederà a licitazione privata conformemente al disposto ex art. 37, 3° comma, cod. nav., coordinato con le previsioni del d.l. 16/09/2024, n. 131, convertito in l. 14/11/2024, n. 166, assumendo a base della licitazione il canone determinato in ragione del disposto di legge.

Le concessioni da rilasciarsi potranno avere una durata temporale non inferiore a 5 (cinque) anni, e non superiore a 20 (venti) anni.

2. Nelle istanze provenienti dal mercato dovranno essere indicati **a pena d'inammissibilità**:
 - a) nominativo/ragione sociale del richiedente;
 - b) durata temporale della concessione richiesta;
 - c) l'esatta ubicazione dell'area chiesta in concessione, la sua superficie, il suo perimetro, la sua localizzazione in ETRS89/UTM, il numero di sezione CTR, i vincoli esistenti, nonché una sommaria descrizione: delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area chiesta in concessione (con particolare riferimento a fenomeni di erosione costiera nonché ai rischi idrogeologici e P.A.I.); della presenza o meno sulla medesima di opere di difficile rimozione e dello stato di manutenzione delle stesse nonché di efficienza dei relativi impianti;
 - d) specifiche attività turistico ricreative o sportive da svolgersi sulla concessione richiesta;
 - e) dichiarazione di aver letto e compreso il presente disciplinare;
 - f) indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni.



Per ragioni di uniformità ed economicità dell'azione amministrativa, le istanze dovranno essere proposte utilizzando il modello allegato al presente disciplinare (**Modello n. 1**).

L'istanza dovrà essere presentata in bollo da euro 16,00.

3. Sempre a pena d'inammissibilità alle istanze dovranno essere **obbligatoriamente allegati**:

- a) Documento d'identità del sottoscrittore;
- b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Modello n. 2**) attestante, in riferimento a quanto previsto nelle lettere A e B del presente disciplinare, il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi e la non sussistenza di alcuna causa di esclusione (*tale dichiarazione dovrà essere resa da ogni richiedente la concessione, ed in caso di società e/o associazioni e/o sodalizi comunque denominati dal legale rappresentante e da ogni singolo socio - allegando per ognuno copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*);
- c) Scheda tecnica (**Modello n. 3**) sottoscritta dal richiedente, corredata di grafici e relazioni a firma di tecnico abilitato, indicante:
 - **l'esatta** ubicazione dell'area chiesta in concessione, la sua superficie, il suo perimetro, la sua localizzazione in ETRS89/UTM, il numero di sezione CTR, i vincoli esistenti;
 - **una sommaria descrizione**: delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area chiesta in concessione (con particolare riferimento a fenomeni di erosione costiera nonché ai rischi idrogeologici e P.A.I.), della presenza sulla medesima di opere di difficile rimozione e dello stato di manutenzione ed efficienza delle medesime e relativi impianti;
- d) Dichiarazione di aver letto e compreso il presente disciplinare, e di impegnarsi al suo rispetto (**Modello n. 4**);
- e) Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria (spese da versarsi sul c/c postale n°12623047 intestato al Comune di Ponza Servizio Tesoreria, oppure mediante bonifico bancario IBAN: IT43I0306939722100000011423, intestato al SOGERT S.p.A – Tesoreria del Comune di Ponza) indicando in causale: **“Spese d'istruttoria Ufficio Demanio Marittimo”**;

Inoltre:

solo per le aree già oggetto di concessione scaduta, e solo per le istanze provenienti dal soggetto precedente titolare che ne chiede il rinnovo:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Modello n. 5**) attestante:

- il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata;
- valore degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni;

solo per le aree già oggetto di concessione scaduta, e solo per le istanze provenienti da soggetto diverso dal precedente titolare:

Dichiarazione d'impegno (**Modello n. 6**) a corrispondere a favore del concessionario uscente il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, nonché un'equa remunerazione



sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, nella misura che verrà determinata in attuazione dell'art. 4, comma 9, l. 118/2022, nel testo di cui al d.l. n. 131/2024, convertito nella l. n. 166/2024;

solo le per istanze provenienti da persone giuridiche, associazioni o enti anche non riconosciuti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- atto attestante la legittimazione del sottoscrittore a proporre l'istanza.

4. Le istanze dovranno **pervenire**, al Comune di Ponza, Piazza C. Pisacane, 4 – 04027 PONZA (LT), in uno dei seguenti modi:
- a) mediante consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ponza, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
 - b) con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale indirizzato a: Comune di Ponza – Ufficio Demanio Marittimo e Porti, Piazza C. Pisacane, 4 – 04027 Ponza (LT);
 - c) a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficiosegreteriaponza@pec.it

Le medesime dovranno avere ad oggetto: *“Rilascio concessione demaniale marittima”*.

5. In ipotesi di bandi ad iniziativa dell'Amministrazione Concedente, le istanze di partecipazione dovranno essere presentate conformemente a quando indicato nel bando e secondo le modalità e termini ivi previsti.

6. Alle istanze di Partenariato Pubblico Privato (PPP) si applicano le norme previste dalla vigente normativa, ed in particolare quelle previste dal D.lgs. n. 36/2023 e succ. mod. ed integrazioni.

*

D. Procedimento di gara relativo alle istanze provenienti dal mercato: pubblicazione

1. Le istanze provenienti dal mercato (diverse dalle istanze di partenariato pubblico privato) conformi a quanto prescritto nella lettera C) del presente disciplinare, previa valutazione/verifica di ammissibilità da parte dell'Ufficio Demanio Comunale, al fine di garantire l'opportuna/adequata pubblicità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento, saranno pubblicate:

- se relative a concessioni di durata non superiore ai 6 (sei) anni per l'esclusivo svolgimento di attività sportive;
- se relative a concessioni di durata non superiore ai 6 (sei) anni per il godimento di aree a terra di superficie inferiore a 150 mq asservite ad attività commerciali svolte su aree private, o per impianti carburanti svolgenti pubblico servizio;
- se relative a concessioni di durata non superiore ai 6 (sei) anni per specchi acquei di superficie inferiore a mq 550 complessivi, purché non destinati all'ormeggio a favore di soggetti terzi;
- se relative a concessioni di durata non superiore a 6 (sei) anni, relative a specchi acquei caratterizzati da fondali la cui profondità è inferiore ad 1 (uno) mt;



per 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Ponza (sezione amministrazione trasparente), nonché sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Ponza e sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

Tutte le altre istanze concessorie, nessuna esclusa, saranno pubblicate per 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Ponza (sezione amministrazione trasparente), sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Ponza, sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio), sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana e su quella dell'Unione Europea.

2. La pubblicazione, conterrà:

- a) l'indicazione del nominativo/ragione sociale del richiedente;
- b) l'identificazione dei beni oggetto della richiesta di concessione, e il proposto utilizzo/uso dei medesimi;
- c) la durata temporale della concessione richiesta;
- d) l'indicazione (anche *per relationem* al presente disciplinare) dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, dei motivi d'esclusione, e dei criteri di valutazione;
- e) la misura del canone prevista *ex lege*, nonché il criterio determinativo dell'ammontare della cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione;
- f) l'indicazione (anche *per relationem*) dello schema del disciplinare (titolo) di concessione.

3. Nella pubblicazione verrà specificato **il termine perentorio (a pena di irricevibilità/inammissibilità)** per proporre osservazioni, opposizioni **e/o istanze concorrenti**.

4. Le domande concorrenti, da proporsi **a pena d'inammissibilità** nel sopraindicato termine perentorio, dovranno contenere, sempre **a pena d'inammissibilità**:

- a) nominativo/ragione sociale del proponente l'istanza in concorrenza;
- b) l'indicazione dell'istanza rispetto alla quale è proposta la domanda in concorrenza;
- c) le specifiche attività turistico ricreative o sportive da svolgersi sulla concessione per la quale è proposta l'istanza in concorrenza;
- d) dichiarazione di aver letto e compreso il presente disciplinare;
- e) indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni.

Per ragioni di uniformità ed economicità dell'azione amministrativa, le istanze concorrenti dovranno essere proposte utilizzando il modello allegato al presente disciplinare (**Modello n. 7**).

Inoltre, **sempre a pena d'inammissibilità**, alle domande concorrenti dovrà essere allegata la stessa/identica documentazione prescritta nel presente disciplinare alla lettera C) punto 3, ad eccezione della scheda tecnica, **salvo l'ipotesi** in cui il proponente, con istanza concorrente, non voglia richiedere una maggiore o minore superficie.

Si precisa che anche le istanze concorrenti dovranno essere presentate in bollo da euro 16,00, ed alle stesse dovrà essere allegata ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria (spese da versarsi sul c/c postale n°12623047 intestato al Comune di Ponza Servizio Tesoreria, oppure mediante bonifico bancario IBAN: IT43I0306939722100000011423, intestato al SOGERT S.p.A – Tesoreria del Comune di Ponza) indicando in causale: **“Spese d'istruttoria Ufficio Demanio Marittimo”**;



5. Le istanze concorrenti, le osservazioni e opposizioni dovranno pervenire, **a pena di irricevibilità/inammissibilità**, al Comune di Ponza, Piazza C. Pisacane,4 – 04027 Ponza (LT) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno fissato nell’avviso pubblico per la loro presentazione, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ponza, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
- b) con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale indirizzato a: Comune di Ponza – Ufficio Demanio Marittimo e Porti, Piazza C. Pisacane, 4 – 04027 Ponza (LT);
- c) a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficiosegreteriaponza@pec.it

Le medesime dovranno avere ad oggetto: *“Rilascio concessione demaniale marittima – Istanza concorrente”*.

6. Le istanze concorrenti che, rispetto all’istanza originaria, **non modificano** sostanzialmente la superficie dell’area richiesta in concessione e/o la durata della concessione, previa valutazione/verifica di ammissibilità da parte dell’Ufficio Demanio Comunale, verranno pubblicate ai soli fini delle opposizioni/osservazioni per 30 (trenta) giorni consecutivi sul website istituzionale del Comune (sezione amministrazione trasparente) e sull’Albo Pretorio on-line del Comune.

Le istanze concorrenti che, invece, rispetto all’istanza originaria, **modificano** sostanzialmente la superficie dell’area richiesta in affidamento, e/o la durata della concessione, sempre previa valutazione/verifica di ammissibilità da parte dell’Ufficio Demanio Comunale, verranno pubblicate ai fini della presentazione di opposizioni/osservazioni **e/o di istanze concorrenti**, nei modi e nelle forme previste dal presente disciplinare sub D1.

In tale ipotesi, il presentatore dell’istanza originaria, salvo che non intenda modificarla, non è tenuto a presentare alcuna nuova istanza, rimanendo quella originaria valida ed efficace ai fini del concorso.

7. Ogni pubblicazione verrà effettuata dall’Amministrazione Civica a spese del richiedente da quantificarsi e riscuotersi in via preventiva da parte dell’Ufficio sulla base delle spese preventivate che saranno sostenute dall’Ente.

*

E. Procedimento di gara relativo alle istanze provenienti dal mercato: regolamento della procedura selettiva.

1. Ultimata la fase delle pubblicazioni di cui al punto D) che precede, e all’esito delle stesse, sia in ipotesi di unica istanza, sia nell’ipotesi di domande concorrenti, l’Amministrazione invierà a mezzo PEC, **a tutti i proponenti le istanze concessorie**, comunicazione dell’esito delle pubblicazioni, **nonché richiederà** (ove dalle pubblicazioni non siano emersi elementi ostativi) **ai proponenti le istanze concessorie pubblicate**, la produzione in busta sigillata recante la dicitura **“offerta tecnica”**, della seguente documentazione:

- a) dichiarazione di aver effettuato un sopralluogo presso l’area demaniale oggetto di richiesta d’assentimento (**dichiarazione richiesta a pena d’esclusione**);



- b) certificazioni rilasciate da organismi accreditati comprovanti la qualità e l'organizzazione d'impresa del richiedente in relazione alla specifica attività oggetto di concessione, e/o in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili (documentazione facoltativa);
- c) documentazione comprovante l'esperienza tecnica e la capacità professionale in relazione alla specifica attività oggetto di concessione, e/o in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili (documentazione facoltativa);
- d) documentazione comprovante il pregresso utilizzo di una concessione demaniale marittima, quale esclusiva o prevalente fonte di reddito del richiedente e del suo nucleo familiare (documentazione facoltativa);
- e) piano occupazionale proposto con indicazione della tipologia dei contratti di lavoro che saranno applicati e della loro durata (**documentazione richiesta a pena d'esclusione**);
- f) dichiarazione d'impegno (anche se negativa) ad assumere, in base alle previsioni del piano occupazionale proposto, personale del precedente concessionario (**documentazione richiesta a pena d'esclusione**);
- g) documentazione comprovante che il concorrente è un'impresa a prevalente o totale partecipazione giovanile, o da impiego a personale giovanile (documentazione facoltativa);
- h) dichiarazione d'impegno al rispetto della salute e sicurezza del lavoro (**documento richiesto a pena d'esclusione**);
- i) progetto di fattibilità relativo all'organizzazione ed ai servizi proposti che consenta una valutazione in base ai criteri e sub criteri di cui al punto n. 6, dell'allegato A (**progetto richiesto a pena d'esclusione**);
- j) progetto di fattibilità relativo agli interventi strutturali nel rispetto della tutela ambientale che consenta una valutazione in base ai criteri e sub criteri di cui al punto n. 7 dell'allegato A (**progetto richiesto a pena d'esclusione**);
- k) progetto di fattibilità relativo alla preservazione delle aree demaniali marittime che consenta una valutazione in base ai criteri e sub criteri di cui al punto n. 8 dell'allegato A (**progetto richiesto a pena d'esclusione**);
- l) progetto di fattibilità relativo ad interventi e servizi resi senza occupare con strutture aree demaniali marittime (documentazione facoltativa);
- m) cronoprogramma degli interventi e degli investimenti che consenta una valutazione in base ai criteri e sub criteri di cui al punto n. 10 dell'allegato A (**documento richiesto a pena d'esclusione**);
- n) piano economico finanziario (P.E.F.) asseverato conformemente alle vigenti normative in materia, attestante la sostenibilità economica/finanziaria dell'istanza proposta rapportata al periodo temporale di durata della concessione richiesta (**documento richiesto a pena d'esclusione**);
- o) dichiarazione indicante la disponibilità di una sede operativa nel Comune di Ponza (**documento richiesto a pena d'esclusione**).

Si precisa che la suddetta documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio, a pena d'esclusione, di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di accettazione da parte del sistema informatico della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con cui le medesime verranno richieste.

Si precisa altresì che i soggetti fisici o giuridici richiedenti concessioni di durata non superiore ai 6 (sei) anni:



- per l'esclusivo svolgimento di attività sportive;
- per il godimento di aree a terra inferiori a 150 mq asservite ad attività commerciali svolte su aree private, o per impianti carburanti svolgenti pubblico servizio;
- per specchi acquei inferiori a mq 550 complessivi, purché non destinati all'ormeggio a favore di soggetti terzi;
- per specchi acquei caratterizzati da fondali la cui profondità è inferiore ad 1 (uno) mt;

sono esonerati dal produrre le documentazioni in precedenza indicate alle lettere k), l), m), nonché n).

Inoltre, sempre ed esclusivamente i suddetti richiedenti, dovranno presentare:

- il progetto di fattibilità relativo all'organizzazione ed ai servizi proposti, facendo esclusivo riferimento alle lettere a, b, c, d, nonché h, dei sottocriteri del criterio 6 di cui all'allegato A al presente disciplinare;
- il progetto di fattibilità relativo agli interventi strutturali, facendo esclusivo riferimento alle lettere a, b, c, nonché e, dei sottocriteri del criterio 7 di cui all'allegato A al presente disciplinare.

2. Tutte le istanze e documentazioni pervenute (anche in difetto di concorso di domande) saranno esaminate/valutate da una apposita Commissione, la cui nomina e le modalità di funzionamento saranno stabilite con appositi atti, in base ai criteri e sottocriteri di valutazione allegati al presente disciplinare Allegato A.

3. L'A.C. comunicherà preventivamente, a tutti i soggetti ammessi alla procedura di selezione, e che abbiano prodotto la documentazione richiesta, il luogo, il giorno e l'ora di apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, ed il calendario delle sedute riservate o pubbliche di valutazione delle stesse.

4. La Commissione istruttoria, all'esito della valutazione, rimetterà tutti gli atti al Servizio Competente in materia di Demanio Marittimo dell'Ente, previa redazione, in ipotesi di domande concorrenti, di apposita graduatoria provvisoria.

5. Il Responsabile del Servizio Competente in materia di Demanio Marittimo dell'Ente adoterà tutti gli atti conseguenti, sino al rilascio della concessione demaniale marittima.

6. Si precisa che:

- a) **nell'ipotesi di assenza di domande concorrenti a seguito della pubblicazione**, l'A.C. potrà procedere all'affidamento della concessione richiesta purché l'unica istanza proposta, all'esito dell'esame da parte della Commissione di valutazione in precedenza indicata al punto 2, sia rispondente e soddisfi i criteri e sottocriteri allegati al presente disciplinare Allegato A, nonché le soglie di sbarramento previste nel presente disciplinare alla lettera F, punto 7.
- b) **nell'ipotesi, invece, di domande concorrenti**, l'A.C. potrà procedere all'affidamento della concessione, al primo graduato della selezione comparativa svolta dalla Commissione di valutazione in precedenza indicata al punto 2, in base ai criteri e sottocriteri allegati al presente disciplinare Allegato A, nonché applicando le soglie di sbarramento previste nel presente disciplinare alla lettera F, punto 7.



*

F. Criteri di valutazione

1. I criteri e sottocriteri di valutazione sono quelli allegati al presente disciplinare **Allegato A**.
2. La valutazione delle istanze (anche in presenza di un'unica istanza) sarà effettuata dall'Ente comunale, avvalendosi della Commissione in precedenza indicata alla lettera E, punto 2.
3. I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione, in base alle disposizioni che seguono.

4. Sub-criteri di valutazione discrezionali.

In relazione ai sub-criteri di valutazione indicati con la lettera D) nell'Allegato A al presente disciplinare, in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, si applicheranno i seguenti coefficienti:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Eccellente Gli aspetti previsti dal sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza. Non è possibile prevedere un'offerta qualitativamente migliore.	1
Ottimo Gli aspetti previsti dal sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza. Quanto proposto risponde pienamente alle attese qualitative.	0,90
Buono Gli aspetti previsti dal sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste. Quanto proposto risponde adeguatamente alle attese qualitative.	0,80
Discreto Gli aspetti previsti dal sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo generale. Quanto proposto risponde in misura più che sufficiente alle attese qualitative.	0,70
Sufficiente Gli aspetti previsti dal sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo generale con difetti di esaustività. Quanto proposto risponde in misura sufficiente alle attese qualitative.	0,60
Mediocre Gli aspetti previsti dal sub-criterio sono affrontati parzialmente ed in maniera lacunosa (presenza di questioni per cui mancano sufficienti dettagli o elementi). Quanto proposto non risponde sufficientemente alle attese qualitative.	0,40



Scarso Gli aspetti previsti dal sub-criterio sono affrontati parzialmente e non si forniscono elementi idonei a sopperire alle lacune. Quanto proposto è inadeguato alle attese qualitative.	0,20
Non valutabile Gli aspetti previsti dal sub-criterio non sono affrontati o sono affrontati in modo del tutto marginale. Quanto proposto non consente una valutazione qualitativa, o non fornisce confacenti elementi per la stessa.	0

Per ogni sub-criterio di valutazione una volta terminate le valutazioni verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari a ciascun concorrente. Per l'attribuzione del valore definitivo di ogni sottocriterio discrezionale si procede alla seguente riparametrazione:

- a) una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari (coefficienti provvisori) si procede ad una riparametrazione per trasformare tali coefficienti in coefficienti definitivi. Viene attribuito il coefficiente 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionalmente vengono attribuiti i coefficienti agli altri concorrenti, secondo la seguente formula:

$$Coeff\ def_i = \frac{Coeff\ provv_i}{Coeff\ provv_{max}}$$

Dove:

$Coeff\ def_i$ = coefficiente definitivo del concorrente i-esimo

$Coeff\ provv_i$ = coefficiente provvisorio del concorrente i-esimo

$Coeff\ provv_{max}$ = massimo coefficiente provvisorio assegnato

Nel caso di singola istanza non si procederà alla riparametrazione dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, pertanto, il - $Coeff\ def_i$ = coefficiente definitivo del concorrente i-esimo - sarà identificato con la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

- b) vengono, quindi, attribuiti i punteggi dei sub-criteri sulla base dei coefficienti definitivi, ossia moltiplicando i coefficienti definitivi ottenuti da ciascun concorrente in esame per il punteggio massimo attribuibile al singolo sub-criterio in esame:

$$PC\ def_i = WC_j \cdot Coeff\ def_i$$

Dove:

$PC\ def_i$ = punteggio definitivo del sub-criterio in esame per il concorrente i-esimo

$Coeff\ def_i$ = coefficiente definitivo del concorrente i-esimo

WC_j = il punteggio previsto dal bando per il sub-criterio

5. Sub-criteri di valutazione tabellare.

In relazione ai sub-criteri di valutazione indicati con la lettera T nell'**Allegato A** al presente disciplinare, il relativo punteggio - $PC\ def_i$ = punteggio definitivo del sub-criterio in esame per il



concorrente i-esimo, è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

6. Punteggio definitivo dell'offerta tecnica.

Per ottenere il punteggio definitivo dell'offerta tecnica (POT) viene eseguita, per ciascun concorrente, la somma di tutti i $PC def_i$

$$PC_{ik} = \sum_j PC def_i$$

dove:

PC_{ik} = punteggio definitivo del criterio di valutazione (k) in esame per il concorrente i-esimo.

Successivamente viene effettuata la sommatoria dei punteggi definitivi dei criteri di valutazione in esame per ciascun concorrente i-esimo:

$$POT_i = \sum_k PC_{ik}$$

7. Soglie di sbarramento

A tutela della qualità tecnica, sono esclusi dalla gara, sia in ipotesi di unica istanza, sia in ipotesi istanze concorrenti:

- a. i concorrenti che hanno conseguito per il criterio n. 6 dell'Allegato A, ("*Servizi proposti*") un punteggio inferiore a punti 14 (quattordici);
- b. i concorrenti che abbiano conseguito per il criterio n. 7 dell'Allegato A ("*strutture e tutela ambientale*") un punteggio inferiore a punti 10 (dieci).

Si precisa che dovranno essere superate entrambe le suindicate soglie di sbarramento.

Si precisa altresì che, in ragione di quanto previsto alla lettera E, punto 1, del presente disciplinare, ai soggetti fisici o giuridici richiedenti concessioni di durata non superiore ai 6 (sei) anni, concernenti:

- l'esclusivo svolgimento di attività sportive;
- il godimento di aree a terra inferiori a 150 mq asservite ad attività commerciali svolte su aree private, o impianti carburanti svolgenti pubblico servizio;
- specchi acquei inferiori a mq 550 complessivi, purché non destinati all'ormeggio a favore di soggetti terzi;
- specchi acquei caratterizzati da fondali la cui profondità è inferiore ad 1 (uno) mt;

la soglia di sbarramento relativa al criterio n. 6 dell'Allegato A, è ridotta a punti 6 (sei), quella relativa al criterio n. 7 dell'Allegato A, è ridotta a punti 4 (quattro).

8. Parità di punteggio

In ipotesi di parità di punteggio valutativo a seguito dell'esame dell'offerta tecnica tra istanze concorrenti, per l'assegnazione della concessione si procederà a licitazione privata conformemente al disposto ex art. 37, 3° comma, cod. nav., coordinato con le previsioni del d.l. 16/09/2024, n. 131, convertito in l. 14/11/2024, n. 166, assumendo a base della licitazione il canone determinato in forza del disposto di legge.

*



G. Possibili richieste di dichiarazioni/documentazioni integrative da parte dell'Amministrazione – limiti del soccorso istruttorio.

1. In ogni fase e momento della procedura selettiva, l'Amministrazione Civica potrà richiedere dichiarazioni/documentazioni integrative non previste nel presente disciplinare, purché pertinenti e/o connesse all'oggetto del procedimento.

2. In base ai principi di autoresponsabilità e *par condicio competitorum* è ammesso il soccorso istruttorio solo nelle ipotesi in cui l'atto e/o il documento presentato necessita di mere integrazioni. Non è mai ammesso il soccorso istruttorio per atti/documenti la cui presentazione è prevista a pena d'inammissibilità e l'atto/documento non sia stato presentato.

*

H. Bandi ad iniziativa comunale

1. Per tutte le aree demaniali marittime per le quali non siano pervenute istanze concessorie, si procederà a mezzo di bando pubblico ad iniziativa dell'Amministrazione Concedente. Il bando regolerà le modalità di partecipazione alla procedura, nonché i relativi termini, fermo restando che verranno applicati i criteri e sub criteri allegati al presente disciplinare Allegato A.

*

I. Sopravvenienze normative

1. Qualunque sopravvenienza normativa in materia di canoni demaniali, nonché di indennizzi/indennità da corrispondersi al "cessionario uscente", dovrà essere rispettata in sede di rilascio del titolo concessorio.

*

L. Precisazioni in ordine al rilascio del titolo concessorio.

1. Prima del rilascio del titolo concessorio, l'A.C. provvederà, sotto le comminatorie di legge, a richiedere all'eventuale cessionario uscente ogni documentazione necessaria per determinare e/o (in difetto di norme Statali attuative) salvaguardare l'indennizzo/indennità prevista nell'art. 4, comma 9, l. 118/2022, nel testo introdotto dal d.l. n. 131/2024, così come convertito nella legge n. 116/2024.

2. L'A.C. provvederà al rilascio del titolo concessorio entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del procedimento istruttorio.

*

M. Trattamento dei dati personali.



1. I dati raccolti saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.